

Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE EX ART. 30, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI ASM S.P.A. PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIETARIO


L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio**, legalmente convocato con avviso n. **10799** del **05/02/2021** per le ore **09:30** si è riunito in L'Aquila, nella nuova Sala delle adunanze consiliari "**Tullio De Rubeis**", sita in via **F. F. Guelfi**, in videoconferenza su piattaforma **Teams**, alle ore **10.00**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale **avv. Roberto Tinari** e la partecipazione del Segretario Generale **dott. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

| | | | | | |
|----|------------------------------|----|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | BIONDI Pierluigi | Si | 18 | IORIO Emanuela | Si |
| 2 | ALBANO Stefano | Si | 19 | LANCIA Ersilia | Si |
| 3 | BONTEMPO Luciano | Si | 20 | MANCINELLI Chiara | Si |
| 4 | CIMORONI Carla | Si | 21 | MANCINI Angelo | Si |
| 5 | COLANTONI Ferdinando | Si | 22 | MASCIOTTO Giustino | Si |
| 6 | COLONNA Vito | Si | 23 | MORELLI Berardino | Si |
| 7 | CUCCHIARELLA Laura | Si | 24 | NARDANTONIO Antonio | Si |
| 8 | D'ANGELO Daniele | Si | 25 | PALUMBO Stefano | Si |
| 9 | DE BLASIS Elisabetta | Si | 26 | ROCCI Luca | Si |
| 10 | DE MATTEIS Giorgio | Si | 27 | ROMANO Paolo | Si |
| 11 | DE SANTIS Francesco | Si | 28 | SANTANGELO Roberto | Si |
| 12 | DE SANTIS Lelio | Si | 29 | SCIMIA Leonardo | Si |
| 13 | DEL BEATO Tiziana | Si | 30 | SERPETTI Elia | Si |
| 14 | DELLA PELLE Giancarlo | Si | 31 | SILVERI Roberto Junior | Si |
| 15 | DI BENEDETTO Americo | Si | 32 | TINARI Roberto | Si |
| 16 | DI LUZIO Luigi | Si | 33 | VICINI Elisabetta | Si |
| 17 | DUNDEE Marcello | Si | | Totali | 33 |

Partecipano il consigliere non appartenente alla U.E., Edlira Banushaj, gli assessori comunali, Vittorio Fabrizi, Fausta Bergamotto, Maria Luisa Ianni, Francesco Cristiano Bignotti, Daniele Ferella, Fabrizia Aquilio, Carla Mannetti, Fabrizio Taranta.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila

Il Presidente, sospeso il punto n. 1 dell'ordine del giorno pone in discussione il successivo punto n. 2 recante ad oggetto: *Approvazione nuova convenzione ex art. 30, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo e conseguenti modifiche allo statuto societario.*

La parola è concessa all'assessore competente per materia, Fausta Bergamotto che illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente dà atto che è pervenuta una proposta di emendamento da parte del consigliere Mancini che legge.

Il consigliere Mancini illustra le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento.

Sull'argomento interviene il consigliere Masciocco. L'assessore Bergamotto si dichiara favorevole alla proposta di emendamento ed il Segretario generale rende al riguardo un parere nei termini come risultanti dal resoconto che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Escono i consiglieri Albano, Cimatori, Palumbo, Scimia (n. 29).

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire pone in votazione, per appello nominale la proposta di emendamento Mancini nel testo che di seguito integralmente si riporta:

Al comma 2 dell'art. 15 dello Statuto sostituire le parole *"qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti"* con le seguenti parole *"con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale sociale"*.

L'emendamento è approvato all'unanimità dei votanti (n.29) come di seguito dimostrato:

consiglieri presenti e votanti n. 29


voti favorevoli n. 29 (Sindaco, Bontempo, Colantoni, Colonna, Cucchiarella, D'Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F, De Santis L., Del Beato, Della Pelle, Di Benedetto, Di Luzio, Dundee, Iorio, Lancia, Mancinelli, Mancini, Masciocco, Morelli, Nardantonio, Rocci, Romano, Santangelo, Serpetti, Silveri, Tinari, Vicini).

Il Presidente pone quindi in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione nel testo che di seguito integralmente si riporta e negli allegati opportunamente modificati per effetto dell'emendamento approvato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La società **Aquilana Società Multiservizi S.p.A.** svolge, per conto del Comune dell'Aquila, un servizio pubblico locale e nello specifico, si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed igiene ambientale nell'intero territorio comunale.
- Il RASA, Responsabile Anagrafe Stazione appaltante, con istanza prot. n.18449 del 27/02/2018, ha provveduto ad inserire sul portale ANAC la documentazione della società ASM SpA,




Comune dell'Aquila

prevista nelle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017.

- È stata approvata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 10/07/2019 per il Contratto di Servizio tra il Comune dell'Aquila e la Società ASM S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento in House della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene ambientale nel territorio comunale.
- In ottemperanza all'indirizzo conferito nella Deliberazione di Consiglio n.102 del 23/10/2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 26/04/2018 è stata disposta la cessione di n.100 azioni della società ASM spa al valore nominale di €1,00 cadauna, in favore del Comune di San Pio delle Camere (Rep. 245 del 28/06/2018). In seguito con deliberazione della Giunta comunale n.143 del 24/04/2019 è stata autorizzata la vendita di n.100 azioni di ASM spa al valore nominale di €1,00 cadauna in favore del Comune di Montereale (contratto Rep. 27135 del 27/06/2019) e con deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 27.05.2019 la vendita di n.100 azioni al valore nominale di €1,00 cadauna in favore del Comune di Capitignano (contratto Rep. 27195 del 08/09/2020).
- Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 24/02/2020 il Comune dell'Aquila ha autorizzato la vendita di n.100 azioni di ASM spa al valore nominale di €1,00 cadauna in favore del comune di Campotosto.

CONSIDERATO CHE:

- Con Deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 22/03/2018, su proposta della Giunta comunale con deliberazione n.79 del 15.03.2018, è stato approvato il regolamento controllo analogo sulle società in house del comune dell'Aquila.
- Con Deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 22/03/2018, su proposta della Giunta comunale con deliberazione n. 80 del 15.03.2018, è stato approvato l'atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate dal comune di L'Aquila con riferimento annualità 2018-2020.
- Con deliberazione della Giunta comunale n.181 del 28.05.2018 avente ad oggetto "Delega al dirigente del settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e Csa al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.15 del regolamento controllo analogo sulle società in house del comune dell'Aquila approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 20 del 22.03.2018".
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 01/07/2019, è stata approvata la convenzione ex art.30, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali soci di ASM S.P.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società.
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 23/12/2019 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del comune dell'Aquila ex art. 20 D.LGS. 19.8.16, n. 175. analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette al 31.12.2018.
- Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 30/09/2019 è stato approvato "ex art. 11 – bis D.LGS. 118/2011 smi, il bilancio consolidato gruppo Comune dell'Aquila per l'esercizio 2018".
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 480 del 19/10/2020 è stato inviato al Consiglio comunale il bilancio consolidato Gruppo Comune dell'Aquila per l'esercizio 2019, ai fini dell'approvazione ex art. 11 – bis del D.LGS. 118/2011 smi.




Comune dell'Aquila

RILEVATO:

- Che il Settore valorizzazione e controllo Società partecipate, in conformità a quanto previsto dall'art.192 del Dlgs 50/2016 ha provveduto, in occasione degli affidamenti in house alle proprie partecipate, ad inviare all'ANAC attraverso il RASA la documentazione relativa agli assetti societari e agli atti organizzativi.
- Che le linee guida ANAC n.7 approvate con deliberazione n.951 del 20/09/2017 prevedono che:
 - 3.1 Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.
 - 5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco;
 - 5.3 ... Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice.
 - 5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Per i contratti già aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing l'Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all'art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi alla base del provvedimento medesimo.
- Con deliberazione di Consiglio comunale n 103 del 27/11/2019 sono stati aggiornati gli statuti delle società partecipate per ottemperare alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

PRESO ATTO CHE:

- All'esito delle modifiche statutarie approvate con Deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 27/11/2019 e degli statuti inviati all'ANAC con nota prot.135841 del 20/12/2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto in data 27/03/2020 l'iscrizione dell'AMA spa, in data 24/02/2020 la società CTGS spa ed il 27/02/2020 la società SED spa nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
- Per quanto riguarda la società **ASM SPA** l'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. 0009862 del 05/02/2020 SG - USA Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti ha precisato ai fini della definizione dell'istruttoria in corso, richiede di fornire un urgente riscontro rispetto alle criticità rappresentate e di trasmettere la Convenzione relativa al controllo analogo congiunto. Nel caso in cui Codesta amministrazione dovesse confermare l'interesse del Comune di




Comune dell'Aquila

San Pio delle Camere agli affidamenti ad ASM spa e quindi all'iscrizione nell'Elenco, allo stato si rilevarebbe una carenza del requisito di controllo analogo congiunto che richiederebbe, ai fini dell'iscrizione, una ulteriore modifica statutaria o la stipula di un patto parasociale ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c. del d.lgs. n.175/2016.

- Con nota prot. 17500 del 18/2/2020 sono state inviate al RASA le controdeduzioni da fornire all'ANAC con la convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 01/07/2019.
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. 0027837 del 14/04/2020 SG - USA Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti Fascicolo 488/2018 Elenco in house ha effettuato rilievi sul requisito del controllo analogo congiunto e sulla Convenzione tra gli Enti Locali soci (deliberazione di consiglio comunale n. 50/2019)
- Il Settore Valorizzazione e controllo società partecipate ha inviato al RASA con nota prot. 0037888 del 29/04/2020 in riscontro alla nota Prot. 0027837 del 14/04/2020.
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota Prot. 0039606 del 29/05/2020 SG - USA Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti tenuto conto della nota inviata (protocollo ANAC n. 31710 del 29.04.2020), i termini di invio della documentazione attestante l'eliminazione delle cause ostative all'iscrizione sono prorogati di 90 giorni dalla data di ricezione.
- Con nota prot. 0065651 27/07/2020 la bozza è stata inoltrata all'ANAC Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti al fine di verificare se la convenzione corrisponde alle *previsioni normative indicate da Codesta Autorità prima di sottoporla all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali degli Enti soci.*
- Con successiva nota prot. 76907 del 02/09/2020, per completare la documentazione, sono state inviate alcune proposte di modifica dello statuto di ASM spa.
- Con nota prot. 77996 del 7/9/2020 l'ANAC Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti ha rilevato alcune criticità sulla nuova Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo e sulle modifiche da apportare allo statuto della società.
- Con nota prot. 0084627 del 28/09/2020 sono state inviate all'ANAC delle proposte di modifiche sulla Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A e sullo statuto societario, al fine di superare le criticità riscontrate.
- Con nota prot. 0096763 del 30/10/2020 l'ANAC ai fini dell'iscrizione, ha chiesto da ultimo l'estensione del parere vincolante da parte del Comitato d'indirizzo a tutte le decisioni dell'Assemblea dei soci e modifica art. 26 bis dello statuto.

ATTESO CHE:

- dalle linee programmatiche 2017/2022 del Sindaco, approvate con Deliberazione di Consiglio comunale n 89 del 12/09/2017:
 - o viene attribuita una funzione fondamentale in tema di inclusione alle aziende municipalizzate, che andranno analizzate in termini di costi e potenzialità di sviluppo, allo scopo di una riorganizzazione e razionalizzazione delle spese;



Comune dell'Aquila

- con deliberazione di Giunta comunale n. 536 del 30/10/2020 sono stati approvati gli obiettivi strategici anno 2020 per le società partecipate AMA spa, AFM spa, ASM spa, CTGS spa, SED SPA e per l'Istituzione Centro Servizi Anziani.
- il presente atto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle società partecipate, e come azione correttiva gestionale, ai sensi del comma 3 dell'Art. 147-quater. del Testo Unico Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 "Controlli sulle società partecipate non quotate".
- è necessario approvare il nuovo statuto e la nuova convenzione per il Controllo Analogico congiunto della società ASM spa, al fine di rettificare le criticità evidenziate dall'ANAC nella convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 01/07/2019;

RITENUTA:


La competenza consiliare in materia di organizzazione e affidamento dei pubblici servizi nonché di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L), prevede al comma 2. *Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

VISTI:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- la delibera n. 560 del 18.11.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Controllo Società e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalle schede che si allegano;



Comune dell'Aquila

- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12.12.2020 prot. 111614 del 14.12.2020, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 21.12.2020 giusta comunicazione del segretario della stessa;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Approvare la nuova Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo (allegato 1);
- 2) Approvare la bozza del nuovo statuto della società ASM spa (allegato 2);
- 3) Autorizzare le eventuali ulteriori modifiche statutarie, ritenute necessarie dall'ANAC per l'iscrizione delle società nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house.
- 4) Di trasmettere la deliberazione alla società ASM spa, ai comuni di San Pio delle Camere, Montereale, Capitignano e Campotosto per l'adozione dei necessari atti consequenziali.
- 5) Di trasmettere altresì la presente deliberazione al Segretario Generale, al Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e Csa, al Settore Bilancio e Razionalizzazione, all'Albo Pretorio dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 29

Consiglieri votanti n. 20

Astenuti n. 9 (De Santis L., Di Benedetto, Iorio, Mancini, Masciocco, Nardantonio, Romano, Serpetti, Vicini).

Voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Bontempo, Colantoni, Colonna, Cucchiarella, D'Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F, Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Santangelo, Silveri, Tinari).

Del che è verbale.

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE EX ART. 30, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI ASM S.P.A. PER
L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONSEGUENTI MODIFICHE
ALLO STATUTO SOCIETARIO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

12/11/2020

FIRMA
Ilda Coluzzi

Firmato da:

LUZZETTI LUCIO

Valid from: 28-08-2018 1.00.00 to: 28-08-2024 0.59.59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Time referense set by user: 16-11-2020 12.35.14

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE EX ART. 30, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI ASM S.P.A. PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIETARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

16/11/2020

FIRMA

Lucio Luzzetti

Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____, presso _____, fra i Comuni di:

- 1) COMUNE DI L'AQUILA, rappresentato da _____

- 2) COMUNE DI _____, rappresentato da _____

- 3) COMUNE DI _____, rappresentato da _____

- 4) COMUNE DI _____, rappresentato da _____
_____;

PREMESSO

1. Che la società Aquilana società multiservizi ASM S.p.A. ha come oggetto sociale, art.4 dello Statuto: *“la produzione di servizi di interesse generale ed in particolare:*
 - a) *progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti. Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, avvio a recupero e riciclo, smaltimento; gestione di impianti funzionali alle stesse fasi; realizzazione e/o gestione d'impianti per il trattamento dei rifiuti e la loro valorizzazione e di eventuali reti connesse; commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;*
 - b) *autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi;*
 - c) *pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private; gestione delle caditoie stradali; trattamenti antighiaccio e rimozione neve; servizi di demuscazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione ambientale;*
 - d) *gestione del verde pubblico, urbano e privato e delle relative attrezzature d'arredo; servizi di diserbamento;*
 - e) *adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela, educazione e comunicazione ambientale ed alla corretta gestione del territorio;*
 - f) *autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica esclusivamente quali attività connesse e strumentali ai servizi affidati;*
 - g) *incarichi di studio e consulenza inerenti le attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e/o complementari; sviluppo e promozione progetti nel settore ambientale ed energetico;*

- h) accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;
- i) gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- j) progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative;
- k) gestione di materiale di natura emergenziale espressamente prevista da normativa speciale all'uopo emanata;
- l) gestione di siti di recupero e smaltimento, di natura emergenziale, espressamente autorizzati;
- m) accertamento preventivo in materia di gestione dei rifiuti;
- n) gestione di impianti per il trattamento di inerti (aggregati riciclati)."
2. Il "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., e dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., si promuove fra gli Enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i..
3. L'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 asserisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
4. Che per la realizzazione di tale assetto organizzativo, l'art. 16, comma 2 stabilisce che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.
5. I Comuni affidanti devono essere in grado di esercitare un controllo analogo a quello sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro riconosciute dallo statuto.
6. Si definisce "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile e può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
7. Che ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
 - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
8. Che i Soci nel confermare la natura di ASM S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale intendono realizzare pertanto un controllo congiunto sulla Società, quale "società in house providing" analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L (in seguito per brevità denominata anche Convenzione).
9. Le Parti intendono, peraltro, implementare ulteriormente il controllo analogo altresì mediante il ricorso allo strumento contemplato dall'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 e cioè mediante la disciplina contenuta in apposita Convenzione che, in deroga all'art. 2341-bis (patti parasociali), comma 1 C.C., presenta una durata pari a quella di Asm S.p.A..
10. Che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento degli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I FINALITÀ E DURATA

Art. 1 - Finalità

1. I Comuni, come sopra rappresentati, convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società ASM S.p.A. quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo e di sovrintendenza ed il

- funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di Legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione. Pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31 dicembre 2050, e comunque uguale a quella dell'art 3 statuto ASM S.p.A..
2. Trattandosi di convenzione per adesione, qualunque Ente, purché socio della società ASM S.p.A., può aderire sottoscrivendo il presente atto in qualunque momento, con decorrenza dal giorno della notifica agli altri Enti soci.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia notificata a tutti gli altri Enti soci.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

TITOLO II

FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 3 - Controllo analogo congiunto

1. La presente convenzione, conforme a quanto previsto dallo Statuto di ASM S.p.A., intende definire le modalità con le quali il "controllo analogo congiunto" debba concretizzarsi; pertanto disciplina il funzionamento del Comitato di indirizzo strategico e di controllo (di seguito "Comitato").
2. Ogni modifica statutaria, si intende recepita senza ulteriore atto formale, solo se previsto da sopravvenuta legislazione o compatibile con il presente documento.
3. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune dell'Aquila ed agli altri Enti pubblici azionisti, a prescindere della quota posseduta, che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un diritto di veto per le decisioni che riguardo il servizio reso per l'Ente socio ed un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione. Il potere si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso

4. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:
 - a) Controllo societario (preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni);
 - b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale (tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il proseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica);
 - c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
 - d) Controllo sulla gestione (si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di Regolamenti in materia di gare, forniture assunzioni di personale).
5. Il Controllo Analogo congiunto si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;
 In fase di indirizzo, gli Enti locali soci, per mezzo del "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" si esprimono attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate in house providing, con indicazione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.
 Gli Enti pubblici proprietari, provvedono in seguito all'approvazione dei documenti di programmazione, degli atti fondamentali della gestione.
 - b) Controllo contestuale- monitoraggio;

In fase di monitoraggio, la Società presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Resta fermo, per ciascun Ente socio, il diritto di:

- 1) Effettuare, in ogni momento, accesso ad atti e documenti;
- 2) Effettuare, in ogni momento, ispezioni presso la società;
- 3) Stipulare con la società contratti di servizio;
- 4) Controllare il rispetto delle clausole contenute nei contratti di servizio;
- 5) Individuare obiettivi strategici.

c) Controllo ex-post - verifica

Esercicabile dagli Enti soci, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e dal conseguimento degli obiettivi fissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva:

Art. 4 - Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo

1. Il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene esercitato congiuntamente da parte degli Enti aggiudicatori mediante il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti Sindaci degli Enti Locali soci o comunque dai rappresentanti legali degli Enti soci.
2. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato, sono inseriti in apposito elenco, aggiornato a cura dell'Amministratore Unico della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio in "house".
3. La partecipazione al Comitato costituisce adempimento di dovere istituzionale e avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.
4. Le attività preposte al Comitato vengono effettuate mediante il supporto delle strutture gestionali degli Enti soci.
5. La società dovrà presentare al Comitato una relazione periodica sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

Art. 5. - Convocazioni e Deliberazioni del Comitato

1. Le convocazioni del Comitato sono disposte dai rappresentanti legali degli Enti soci, dall'Amministratore Unico/Presidente cda o di almeno un membro del Collegio sindacale, nei casi previsti dai precedenti artt. 3 e 4, con le stesse modalità previste per la convocazione

dell'Assemblea della società. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Qualora il Comitato non dovesse raggiungere l'unanimità necessaria per l'adozione delle deliberazioni in prima votazione, onde evitare la paralisi delle attività si procederà a successive votazioni valide (massimo due) anche solo con maggioranza semplice, assegnando a ciascun Sindaco/delegato un numero di voti pari al numero di azioni possedute.
3. Le deliberazioni del Comitato sono vincolanti per l'Assemblea nei provvedimenti riguardanti tutte le decisioni strategiche come l'approvazione dei bilanci/rendiconti, operazioni di straordinaria amministrazione, le nomine degli amministratori, gli obiettivi annuali e pluriennali, sul complesso degli indirizzi in merito alla gestione del servizio.

Art. 6 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni che gli sono attribuite mediante l'ausilio istruttorio e/o il coordinamento dei singoli settori comunali competenti, per l'attuazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e mediante idonei strumenti di coordinamento, per gli adempimenti previsti dall'art. 147-quater d.lgs. 267/2000. Inoltre:
 - a) propone all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sulla inconfiribilità e sulle incompatibilità, una rosa di candidati per formare l'organo amministrativo stesso secondo le modalità previste dai singoli Enti di riferimento; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. I candidati dovranno essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate;
 - b) esprime parere sulla nomina del Collegio Sindacale e sul conferimento dell'incarico di revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante ad entrambi gli organi.
 - d) propone all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale

secondo le modalità previste dai singoli Enti di riferimento, dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

c) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di Amministratore unico, dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, provvederà secondo le modalità di cui ai punti a e c.

d) propone, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione;

e) verifica periodicamente l'andamento delle attività della società e gli standard di esecuzione del servizio anche attraverso consultazione degli utenti e suggerisce alla società le eventuali azioni correttive;

f) verifica periodicamente la situazione economico-finanziaria della società e propone eventuali correttivi anche attraverso la valutazione di indici di rischio aziendale;

g) il Comitato di indirizzo strategico e di controllo esercita un «controllo ex post» in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

2. A ciascun membro del Comitato sono riconosciuti diritto di veto e poteri inibitori, in caso di iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio. In particolare è riconosciuta riserva agli enti pubblici azionisti che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali un "potere di direttiva e di controllo" che si esplica - tra l'altro - mediante indirizzi "vincolanti", da esercitarsi in forma scritta, sulle modalità di erogazione del servizio affidato, con facoltà di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite, o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo.

Art. 7 - Obbligo di buona fede.

1. Le parti si impegnano a comportarsi, nell'esecuzione della presente Convenzione, secondo i principi di correttezza e buona fede.
2. Le Parti si impegnano a mantenere nello statuto di ASM S.p.A. disposizioni idonee a garantire il rispetto della presente Convenzione, finché intendano mantenere la conformazione in house della società.

Art. 8 - Norme finali

1. Qualora sorgano divergenze in merito alla corretta applicazione della presente Convenzione o della norma statutaria che regola la materia, il Collegio Sindacale della società dovrà esprimersi in merito e il suo parere sarà vincolante.
2. Il Presidente del Comitato di indirizzo strategico e di controllo per il Controllo Analogico in carica al momento dell'approvazione della presente Convenzione resta in carica fino alla scadenza del mandato.

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Aquilana Società Multiservizi S.p.A.", nel seguito anche indicata come "società".

La società può validamente identificarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con la denominazione abbreviata di "ASM S.p.a.".

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in L'Aquila.

L'Organo Amministrativo, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie, succursali, dipendenze, filiali, recapiti ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Art. 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea a termini di legge.

Art. 4

Oggetto

La società, ai sensi dell'art. 4 lettera a) del D.L.g.vo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal D.gs. 16 giugno 2017 n. 100, ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale ed in particolare:

a) progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti.

Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, avvio a recupero e riciclo, smaltimento; gestione di impianti funzionali alle stesse fasi; realizzazione e/o gestione d'impianti per il trattamento dei rifiuti e la loro valorizzazione e di eventuali reti connesse; commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;

b) autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi;

c) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private; gestione delle caditoie stradali; trattamenti antighiaccio e rimozione neve; servizi di demuscazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione ambientale;

d) gestione del verde pubblico, urbano e privato e delle relative attrezzature d'arredo; servizi di diserbamento;

e) adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela, educazione e comunicazione ambientale ed alla corretta gestione del territorio;

f) autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica, esclusivamente quali attività connesse

e strumentali ai servizi affidati;

g) incarichi di studio e consulenza inerenti le attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e/o complementari; sviluppo e promozione progetti nel settore ambientale ed energetico;

h) accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;

i) gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza economica;

j) progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative;

k) gestione di materiale di natura emergenziale espressamente prevista da normativa speciale all'uopo emanata;

l) gestione di siti di recupero e smaltimento, di natura emergenziale, espressamente autorizzati;

m) accertamento preventivo in materia di gestione dei rifiuti;

n) gestione di impianti per il trattamento di inerti (aggregati riciclati).

La società può provvedere all'esercizio, sia direttamente che indirettamente, di altri servizi pubblici di rilevanza economica e/o sociale e altri servizi di interesse generale che siano ad essa affidate dal Comune previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di opere e impianti, sia direttamente che indirettamente.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie, strumentali o complementari rispetto all'oggetto sociale ed espressamente autorizzate dall'Ente/i proprietario/i.

Può infine assumere finanziamenti e mutui passivi, nei termini di legge, esclusivamente per far fronte ai costi di gestione e agli investimenti inerenti le attività oggetto di affidamento "in house".

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni.

La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

La società potrà partecipare, ai sensi di legge, ad appalti e concessioni degli stessi servizi pubblici locali di cui ai propri fini statutari, così come potrà sviluppare gestioni per

conto terzi previa convenzione.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, costituendo il mancato rispetto del suddetto limite quantitativo grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lg.vo n. 175/2016.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 944.900,00 (novecentoquarantaquattromilanovecento) rappresentato da n. 944.900 (novecentoquarantaquattromilanovecento) azioni ordinarie, nominative indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Possono essere soci della società esclusivamente soggetti di diritto pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, anche con l'emissione di azioni privilegiate e comunque con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

E' fatto salvo il divieto di cui al 5° comma dell'art. 14 del D.l.gvo. 175/2016.

A richiesta dell'Organo Amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia fiscale e creditizia, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci indicato nell'art. 2421 codice civile, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994.

Art. 6

Azioni ordinarie

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli

interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo Amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 codice civile.

Art. 7

Partecipazione soci pubblici

Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto ed è posseduto dal socio Comune dell'Aquila e da Comuni limitrofi, ma potranno essere soci, nel rispetto della normativa vigente, anche altri Enti pubblici.

Art. 8

abrogato

Art. 9

Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

Assemblea azionisti

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede la società.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

Avviso di convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso trasmesso ai soci, agli organi amministrativi e di controllo e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso e-mail e PEC.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

Competenze

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze inerenti la struttura e l'oggetto della società lo richiedano, la stessa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria ha competenza in tutte le materie a questa riservata dalla Legge e dal presente Statuto, e in particolare:

- a) nomina e revoca gli Amministratori;
- b) nomina e revoca i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti;
- c) delibera sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti locali;
- d) delibera sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate partecipate;
- e) delibera sull'acquisto di partecipazioni di valore superiore al venti per cento (20%) del valore contabile del proprio patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;
- f) delibera sui compensi degli Organi sociali ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Art. 13

Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea e che almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 2372 codice civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art.14

Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento la Presidenza è assunta, nell'ordine e se nominato, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, più anziano di età, ovvero da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art.15

Costituzione e deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono precedute dalle deliberazioni del "Comitato di indirizzo strategico e di controllo", vincolanti nelle materie e con le modalità espressamente previste nella Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Le Assemblee si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 16

Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico con comprovate esperienze in campo gestionale e amministrativo, che non versi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità

dell'incarico in base alle normative vigenti.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della Sezione VI- bis del Capo V del Titolo V e del Libro V del Codice Civile. La deliberazione è trasmessa secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del D.lgs n. 175/2016.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al primo comma dell'art. 11 del D.L.vo n. 175/2016.

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Gli Amministratori sono vincolati, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali.

Art. 17

Nomina degli Amministratori

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi di cui ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 175/2016 e dalla legge n. 120/2011.

Gli Amministratori possono essere nominati per un massimo di tre esercizi sociali e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono stati nominati. Gli Amministratori decadono dal loro ufficio nel caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 2386 c.c. e del presente Statuto.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 codice civile con gli stessi criteri sopra previsti.

Nell'eventualità che un Consigliere sia revocato, lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 5 comma 9 della Legge n. 135/2012 e al D. Lgs 08.04.2013, n. 39 s.m.i., è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere e di Assessore del Comune/i e con altre fattispecie previste dalle Leggi vigenti in materia e dall'articolo 2390 del Codice Civile e dagli atti di indirizzo dell'Ente proprietario.

Art. 18

Competenze dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto

espressamente riservato dalla Legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare di volta in volta o permanentemente o per un periodo prestabilito un Segretario, anche estraneo, senza compensi aggiuntivi.

L'Assemblea può nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di mancanza o di impedimento di quest'ultimo. Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 e/o di altre norme cogenti, non sono riconosciuti compensi aggiuntivi. L'Organo Amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, è soggetto al controllo da parte dell'Ente/i proprietario/i nelle forme di cui al seguente art. 26 al fine precipuo di assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo Congiunto", previsti dalla Legge.

Art. 19

Poteri di rappresentanza

All'Amministratore Unico o nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al suo Presidente ovvero al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, spettano la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

La firma del Vice Presidente costituisce prova e fa fede nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e per il presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, al Presidente ove a ciò preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono inoltre nominare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Art. 21

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, e-mail e PEC, spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il

Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art.22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 23

Obblighi dell'Organo amministrativo

L'Organo Amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

In particolare, in caso di deliberazione di acquisto di beni, servizi e forniture, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Le amministrazioni pubbliche socie, mediante il Comitato di indirizzo strategico e di controllo disciplinato nella convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, fissano con propri provvedimenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle Società controllate anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dell'assunzione del personale ovvero di eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni all'assunzione del personale.

Art. 24

Collegio Sindacale e Revisore Legale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma secondo del D. Lgs n. 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale deve essere interamente costituito da Revisori legali iscritti presso l'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

La revisione legale dei conti, svolta secondo le norme di legge vigenti, è affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti presso l'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Il compenso è attribuito dall'Assemblea secondo le norme di legge vigenti.

Art. 25

Compensi degli Organi Sociali

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce ai sensi dell'art. 12 lettera f) del presente Statuto, i compensi da corrispondere agli Organi Sociali, entro i limiti di quanto previsto dalle norme di contenimento della finanza pubblica e dagli atti di indirizzo dell'Ente proprietario.

Art. 26

Controllo Analogo Congiunto

La società è soggetta al "Controllo Analogo Congiunto", di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, che si esplica mediante poteri di nomina dell'Organo Amministrativo, con poteri direttivi e ispettivi esercitati nelle forme di legge ovvero con appositi atti di indirizzo, al fine precipuo di assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo" e dell'"Attività Dedicata" di cui alla disciplina Comunitaria quali requisiti inderogabili all'affidamento "in house".

In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune dell'Aquila ed agli altri Enti pubblici azionisti, a prescindere della quota posseduta, che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un diritto di veto per le decisioni che riguardo il servizio reso per l'Ente socio ed un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione. Il potere si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di

tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso

La Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A., disciplina l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo e di sovrintendenza ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi.

A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di Legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione. Pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

Il Controllo Analogo congiunto si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo societario (preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale (tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il proseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica);
- c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione (si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di Regolamenti in materia di gare, forniture assunzioni di personale).

Il Controllo Analogo congiunto si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

- a) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;
In fase di indirizzo, gli Enti locali soci, per mezzo del "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" si esprimono attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate in house providing, con indicazione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.
Gli Enti pubblici proprietari, provvedono in seguito all'approvazione dei documenti di programmazione, degli atti fondamentali della gestione.

- b) Controllo contestuale- monitoraggio;

In fase di monitoraggio, la Società presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Resta fermo, per ciascun Ente socio, il diritto di:

- 1) Effettuare, in ogni momento, accesso ad atti e documenti;
- 2) Effettuare, in ogni momento, ispezioni presso la società;
- 3) Stipulare con la società contratti di servizio;
- 4) Controllare il rispetto delle clausole contenute nei contratti di servizio;
- 5) Individuare obiettivi strategici.

c) Controllo ex-post - verifica

Esercitabile dagli Enti soci, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e dal conseguimento degli obiettivi fissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 26 bis

Comitato di indirizzo strategico e di controllo

Il controllo analogo sui propri servizi, viene esercitato congiuntamente da parte degli Enti aggiudicatori mediante il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti Sindaci degli Enti Locali soci o comunque dai rappresentanti legali degli Enti soci.

Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato, sono inseriti in apposito elenco, aggiornato a cura dell'Amministratore Unico della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio in "house".

La partecipazione al Comitato costituisce adempimento di dovere istituzionale e avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.

Le attività preposte al Comitato vengono effettuate mediante il supporto delle strutture gestionali degli Enti soci.

La società dovrà presentare al Comitato una relazione periodica sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

Le convocazioni del Comitato sono disposte dai rappresentanti legali degli Enti soci, dall'Amministratore Unico/Presidente cda o di almeno un membro del Collegio sindacale, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Qualora il Comitato non dovesse raggiungere l'unanimità necessaria per l'adozione delle deliberazioni in prima

votazione, onde evitare la paralisi delle attività si procederà a successive votazioni valide (massimo due) anche solo con maggioranza semplice, assegnando a ciascun Sindaco/delegato un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

Art. 26 ter

Altri Report Controllo

La Società è tenuta alla predisposizione dei seguenti report:

- I. Report servizi svolti da allegare alle fatture;
- II. Report di Governance sulle attività previste nei decreti di nomina degli Amministratori;
- III. Report su obiettivi strategici assegnati per l'anno di competenza.

Art. 26 quater

Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
La Società è obbligata ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, alla predisposizione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Art. 27

Piano finanziario

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di presentare, annualmente, entro i termini stabiliti dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente/Enti proprietario/proprietari, un piano finanziario relativo alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di consentire l'approvazione delle tariffe da parte dell'Organo Consiliare, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Approvazione del bilancio

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredato dai relativi allegati. Il bilancio così redatto è presentato all'Assemblea nell'adunanza annuale ed è comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2429 terzo Comma del codice civile nonché al Comitato di indirizzo strategico e di controllo competente in materia di "Controllo analogo".

Il bilancio, regolarmente approvato, verrà trasmesso all'Ente/i proprietario/i secondo i termini di legge al fine della predisposizione del bilancio consolidato.

Art. 30

Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

a) il cinque per cento (5%) alla riserva statutaria;

b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi sono pagati nei luoghi e nei tempi che saranno comunicati dall'Organo Amministrativo.

Art. 31

Scioglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne definisce i poteri.

Art. 32

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i componenti gli organi sociali il foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 33

Divieti

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

È vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' recepito il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 34

Rinvio

La legge regola quanto il presente statuto non prevede espressamente.

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE EX ART. 30, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 FRA GLI ENTI LOCALI DI AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI ASM S.P.A. PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIETARIO".

Il Collegio

Vista la delibera di G. C. n. 560 del 18.11.2020 e la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero provv. 65 del 18.11.2020 trasmesse dal settore "Segreteria generale" in allegato alla nota a prot. N. 0103260 del 19.11.2020, pervenuta tramite posta elettronica ordinaria;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il D. Lgs. N. 175/2016 (T.U.S.P.);

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

Preso atto delle richieste ricevute dall'ANAC e in particolare quelle di cui alle note a protocollo n. 0009862 del 05.02.2020, n. 77996 del 07/09/2020 e n. 0096763 del 30.10.2020

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000 emessi rispettivamente in data 12/11/2020 e 16.11.2020;


Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione nuova convenzione ex art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali di aquilana società' multiservizi ASM S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo e conseguenti modifiche allo statuto societario".

L'aquila, 11 dicembre 2020

Antonino Ianleri

Angelo De Medio

Domenico Giardino





***CONSIGLIO COMUNALE
IN SEDUTA STRAORDINARIA di
I CONVOCAZIONE***

Venerdì 12 febbraio 2021

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 2 – “Approvazione nuova convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali soci di Aquilana Società Multiservizi ASM S.p.A. per l’esercizio congiunto del controllo analogo e conseguenti modifiche allo statuto societario”

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Prego Assessore

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO

Grazie Presidente. Allora questa è l’approvazione della nuova convenzione per l’esercizio del controllo analogo. Noi, in ottemperanza all’indirizzo di delibera di Consiglio comunale 102 del 2017, all’atto di indirizzo è stata disposta la cessione di 100 azioni di ASM in favore di alcuni comuni, tra questi abbiamo San Pio delle Camere, abbiamo Capitignano, Montereale, Campotosto e via dicendo. A seguito ovviamente di tutto quanto ciò, abbiamo approvato nel luglio 2019 la convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto e poi, a seguire, in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, abbiamo richiesto all’Anac l’iscrizione delle nostre società partecipate all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici per poter poi procedere con gli affidamenti in house. Abbiamo anche, sempre a seguito delle richieste di Anac, modificato i nostri statuti delle nostre società partecipate relativamente all’articolo riferito all’esercizio del controllo analogo congiunto e l’Anac ha iscritto all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici sia l’AMA che il Centro Turistico del Gran Sasso che il SED. Per quanto riguarda invece ASM, ha rilevato delle criticità in quanto ha ritenuto che l’esercizio del controllo analogo essendoci presenti comunque altri soci, non fosse svolto in modo corretto. Ovverosia, per l’autorità nazionale anti corruzione, l’esercizio del controllo analogo, il socio deve avere un’influenza dominante influente, indipendentemente da quello che è il valore delle quote possedute. Quindi è stato avviato diciamo una lunghissima interlocuzione con Anac durante la primavera scorsa e alla fine siamo giunti a una conclusione che è quella appunto di rivedere la nostra convenzione dell’esercizio del controllo analogo attraverso la previsione di un comitato di indirizzo, questo comitato di indirizzo deve poi svolgere effettivamente le funzioni del controllo analogo, è composto da tutti i sindaci degli enti locali soci oppure da rappresentanti legali degli enti

soci. Il controllo analogo ovviamente si svolge in diversi momenti che sono sia il controllo diciamo ex ante per quanto riguarda i documenti di programmazione delle società, che il controllo contestuale di monitoraggio per l'attuazione del programma e il controllo ex post, alla fine per l'approvazione del rendiconto. Quindi il comitato che svolge questo controllo congiuntamente si riunisce in base a quella che è diciamo la costituzione dell'organo, anche per le deliberazioni per analogia, secondo quelle che sono le disposizioni vigenti per i consigli comunali. Quindi il comitato è rappresentato validamente in prima convocazione con la presenza del 50 più 1 degli aventi diritto e in seconda convocazione soltanto con un terzo degli aventi diritto. La particolarità della cosa sta nel fatto che ogni avente diritto ha uguale diritto di voto, almeno nella fase di prima deliberazione. Se in questa fase non viene raggiunta l'unanimità, quindi per deliberare è necessaria l'unanimità, allora si passa a una seconda votazione dove si va a deliberare a maggioranza semplice. Ma in questo secondo caso i soci non hanno più uguale diritto di voto ma il loro voto è pari al numero di azioni possedute. Pertanto diciamo, seppure il comitato ha un potere di veto o di ispezione, ma solo ed esclusivamente e relativamente al servizio svolto in quello specifico settore, cioè se parliamo del Comune di Montereale solo per il Comune di Montereale il Sindaco di Montereale può fare ispezioni o avere veti, solo e unicamente relativamente a quel territorio in cui viene svolto quel servizio e non anche per gli altri. Quindi diciamo, al fine del raggiungimento del risultato richiesto da Anac, ovverosia che ogni socio potesse avere quindi un potere determinante di controllo, è stato individuato questo meccanismo, cioè il comitato, che poi sono i singoli soci dei comuni, che decidono e decidono alle condizioni che vi ho chiesto. Ora però voglio fare un piccolo chiarimento perché lo anticipo così magari, se è possibile, ne evitiamo la discussione. In sede di commissione bilancio, quando abbiamo esaminato questo provvedimento in commissione bilancio, si è creata un po' di confusione tra quelle che sono le deliberazioni del comitato che esercita il controllo analogo e le deliberazioni invece dell'assemblea dei soci, dove ci si è un po' posti il problema perché è normale che possa sorgere, che il Comune dell'Aquila come socio di maggioranza possa poi finire in minoranza di comuni più piccoli che detengono soltanto una piccola quota percentuale. Bene così non è, non è perché ripeto queste sono le deliberazioni che riguardano il comitato esecutivo e dove, ripeto, in prima convocazione è richiesta l'unanimità e in seconda convocazione il riequilibrio e quindi diciamo il valore del Comune dell'Aquila è riportato dal fatto che il delegato, il Sindaco dell'Aquila, ha dei voti pari al numero di

azioni possedute, quindi necessariamente la maggioranza, invece per quanto riguarda la costituzione dell'assemblea sappiamo che l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con almeno la metà del capitale sociale e quindi non è validamente costituita se non c'è il Comune dell'Aquila. Questo lo volevo chiarire solo e semplicemente perché diciamo in prima convocazione avevamo fatto un po' di confusione tra le due cose, quindi sono due cose separate, un conto è l'assemblea che rimane e un conto è l'esercizio del potere di questo comitato che esercita il controllo analogo. Grazie, sono disponibile a rispondere a qualsiasi tipo di domanda

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Grazie Assessore, è pervenuto l'emendamento alla Presidenza dal Consigliere Mancini, lo lego a tutti perché è arrivato via Whatsapp e quindi stiamo cercando di farlo arrivare a tutti i Consiglieri, intanto lo leggo: *“Al Presidente del Consiglio Comunale proposta di emendamento a firma del Consigliere Mancini Angelo. Oggetto: deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 18.11.2020 statuto (inc.). Al comma 2 dell'art. 15 dello statuto sostituire le parole qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti con le seguenti parole: con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale”*. Questo è l'emendamento presentato qualche minuto fa dal Consigliere Angelo Mancini, quindi lo ritengo ammissibile e gli do la parola sia per quanto riguarda l'illustrazione della delibera, sia per quanto riguarda l'illustrazione dell'emendamento presentato. Prego Angelo Mancini

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI

Grazie Presidente, soprattutto per l'Assessore che ha sostenuto che abbiamo confuso un po' il comitato con lo statuto e con le assemblee. Io non ho confuso questo ma se è come dico io sono pronto a ritirarlo, ma se noi guardiamo lo statuto, lasciamo perdere il comitato come è composto, i sindaci e... (inc.), se noi guardiamo lo statuto all'art.15, nell'art. 15 nella costituzione dell'assemblea in prima convocazione è la metà del capitale sociale, non la metà più uno del capitale sociale, la metà del capitale sociale e le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta; quando si va in seconda convocazione e il Comune dell'Aquila per vari motivi potrebbe essere assente, quando si va in seconda convocazione si dice che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita

qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata, qualunque sia e poi dice che la delibera è a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato. Questo significa che in seconda convocazione potrebbero essere presenti soltanto i soci di minoranza e non il Comune dell'Aquila, a quel punto potrebbero deliberare se l'interpretazione dello statuto è questa, è corretta, perché lo statuto è una roba, il comitato è un'altra roba, quindi secondo me se noi poniamo al comma 2 dell'art. 15, sostituiamo queste parole significa che fin quando non c'è un terzo del capitale sociale rappresentato da altri comuni, il Comune dell'Aquila è indispensabile per le deliberazioni, anche in seconda convocazione. Mi sono spiegato? Quindi se non siete favorevoli non mi interessa, non posso dire nulla, io la vedo così, non ho confuso e non abbiamo confuso niente, neppure lei l'ha confuso, quindi sono due cose completamente distinte, lo statuto è allegato ma quella parte, secondo me, dell'art. 15 del comma 2 va modificata come ho detto, sostituire le parole "qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato" con le parole "con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale". Soltanto questo, poi se chi controlla non è d'accordo va bene, fate come volete. Siccome l'altra volta avevo detto che avrei presentato questo emendamento perché lo ritenevo corretto, l'ho presentato e quindi chiedo di metterlo in discussione, se poi l'Assessore, sentendo l'Anac, sentendo le contestazioni fatte anche al Comitato dei Garanti e Controllo Analogo ha altre spiegazioni da parte dell'Anac io lo ritiro

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Grazie Angelo. Adesso do la parola a Giustino Masciocco per il suo intervento e poi se non ci sono altri interventi ridò la parola all'Assessore Fausta Bergamotto. Prego Consigliere Masciocco

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

Grazie Presidente. Allora la delibera l'abbiamo discussa ampiamente in Commissione, le preoccupazioni del Consigliere Mancini sono preoccupazioni che tendono a difendere quanto meno la pluralità e l'importanza della maggioranza all'interno di una società che è quasi per l'intero, cioè praticamente pochi decimali non sono pienamente del Comune dell'Aquila. Faccio un esempio, adesso il Comune dell'Aquila, l'Amministrazione ha autorizzato con una delibera di Giunta, la ASM a produrre una joint venture con la Segen, faccio un esempio eh, io mi auguro che quell'atto venga

in Consiglio anche se all'interno della parte deliberativa non c'è scritta la trasmissione al Consiglio Comunale del deliberato della Giunta, ma in questo caso noi abbiamo acquisito il parere degli altri comuni o degli altri proprietari per quanto riguarda questa autorizzazione? Perché altrimenti non si capisce bene, cioè noi abbiamo deciso di cedere quote della nostra società ad altri comuni per acquisire ed allargare il servizio di raccolta e spazzamento, poi in questo momento la ASM produce una richiesta di progetto per costruire, giustamente dico io, mica sono contrario, una piattaforma per quanto riguarda la raccolta, lo spazzamento diciamo e quindi lo smaltimento dello spazzamento che avviene nelle varie città, nelle strade, nelle piazze della nostra città, del nostro comune. Quindi attualmente la Giunta ha quella intenzione, intanto come dicevo mi auguro che venga, Segretario mi rivolgo anche a lei, anche se ...(voci sovrapposte)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Spegnete i microfoni per favore

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

Dicevo, Segretario, mi rivolto anche a lei, quella delibera della Giunta Comunale che autorizzava ASM a procedere con appunto l'accordo, l'intenzione di chiudere l'accordo con la Segen, necessita anche del parere non vincolante degli altri proprietari? Perché non mi risulta che la ASM abbia fatto una assemblea che poi dovrà essere in qualche modo gestita da questo regolamento che preveda l'autorizzazione ASM di poter procedere a questi accordi con la costituzione di un nuovo consorzio, di una nuova joint venture. Quindi dicevo mi interessava sapere questo, questi passaggi e mi interessava sapere se ASM, se diciamo l'autorizzazione passerà o meno attraverso il Consiglio Comunale, perché questa è già una ipotesi di scuola, se fosse in funzione questo tipo di regolamento per quanto riguarda l'assemblea di ASM penso che l'assemblea dovrebbe in qualche modo decidere non solo il Presidente Amministratore, non è una operazione esclusivamente gestionale, cioè decidere se fare una cosa rispetto ad un'altra, rispetto all'attività aziendale, ma è qualcosa che va oltre, che va oltre per quanto riguarda la piattaforma e i finanziamenti che ASM potrebbe prendere per la costituzione, va oltre perché è interesse del core business proprio della nostra azienda. Grazie

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Grazie. Vediamo non ci sono altre prenotazioni, quindi dichiaro chiusa la discussione e do la parola a Fausta Bergamotto per qualche chiarimento

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

Presidente, io ho fatto delle domande, nel senso che se mi permette di far rispondere anche il Segretario, cioè sapere se passa o no in Consiglio, penso che dovrebbe interessare anche a lei

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Sì, sì, interessa tutti Masciocco, però io do la parola, in questo caso stiamo nell'ambito della, non nel parere tecnico ma il parere politico, allora il parere politico ce lo può dare l'Assessore

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

Anche tecnico, ho chiesto anche al Segretario di dirci

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Sì, sì, adesso se non siamo soddisfatti delle dichiarazioni fatte dall'Assessore vediamo di farle fare anche dal Segretario, prego Fausta

INTERVENTO DELL'ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO

Grazie. Allora mi esprimo prima in merito all'emendamento di Angelo Mancini, che personalmente lo ritengo condivisibile, nel senso che, sì, ne abbiamo già parlato in Commissione, quindi ritengo che sia condivisibile l'emendamento, cioè ricreare questo equilibrio nel senso dare comunque maggiore forza anche in fase di seconda convocazione dell'assemblea al socio maggioritario, il mio unico cruccio, unico problema quello che mi pongo diciamo è che all'Anac sono estremamente burocrati quindi noi dovremmo trasmettere il tutto ad Anac, compreso lo statuto, ma direi proviamo a correrlo questo rischio e poi eventualmente ci torniamo sopra però assolutamente lo condivido, il controllo analogo lo garantiamo con le maggioranze nel comitato, questo riguarda la costituzione e le deliberazioni previste nello statuto della società, quindi sì, io personalmente sono d'accordo

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI

Grazie

INTERVENTO DELL'ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO

Di cosa!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Perfetto, quindi più di questo non possiamo

INTERVENTO DELL'ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO

Chiedo scusa Presidente, ripeto, cioè se l'Anac dovesse crearci qualche problema magari ci torniamo un attimo e ne ridiscutiamo voglio dire, magari convochiamo una commissione e vediamo come eventualmente agire, speriamo di no, magari non se ne accorgono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Va bene. Grazie mille. Allora non ho altri interventi

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

Presidente le ho chiesto della Segen e della ASM se viene in Consiglio, se necessita del parere degli altri comuni

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Se necessita del parere vincolanti degli altri comuni, allora prego Segretario Generale

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

Se necessita del parere e se viene in Consiglio la delibera di Giunta

INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE LUCIO LUZZETTI

Buongiorno intanto, secondo me in questo momento non serve perché l'accordo è un accordo teso

per l'appunto ad intercettare determinare finanziamenti e quindi in questo momento i due Consigli di Amministrazione possono ben operare; nel momento in cui invece dovessero raggiungere l'obiettivo e ce lo, diciamo, tutti ce lo auguriamo, allora a quel punto l'atto dovrà essere portato all'esame dei singoli Consigli Comunali, cioè del Consiglio Comunale

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

E le spese eventualmente effettuate per raggiungere quello se il Consiglio Comunale non dovesse autorizzare?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Un attimo Masciocco, altrimenti si accavallano le voci

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOTTO

La risposta del Segretario, il Segretario dice la competenza è del Consiglio se si dovesse concludere l'operazione che la Giunta sta autorizzando, io mi preoccupo soltanto che se ASM mette a disposizione delle somme per poter svolgere questa attività e poi il Consiglio non dovesse approvare, penso che sono somme spese inutilmente visto che il parere si potrebbe tranquillamente acquisire, portando in Consiglio la delibera di Giunta che autorizza ASM a procedere e ottenere un parere, quindi il nullaosta a procedere su quella richiesta. E' solamente una mia idea, poi se il Segretario dice che è illegittimo per me va bene

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Giusta osservazione Masciocco, faccio rispondere il Segretario così siamo chiari al cento per cento, prego Segretario

INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE LUCIO LUZZETTI

In questo momento, come ribadivo, si tratta di un accordo assolutamente preliminare e teso ad ottenere un finanziamento che dovrebbe finanziare questo intervento di questo centro per quello che mi ricordo che dovrebbe essere di stoccaggio per intero, quindi non vi sono aggravii di spese né per

l'ente né per la società. E' ovvio che nel momento in cui si dovesse concretizzare l'erogazione del finanziamento dovremmo portarlo all'esame dell'organo

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Perfetto, è stata fatta chiarezza anche su questo punto, quindi dichiaro chiusa la discussione e procediamo alla votazione, prima dell'emendamento Mancini che è stato condiviso anche dall'Assessore Bergamotto e poi alla delibera nel suo complesso. Quindi adesso votiamo l'emendamento Mancini. Prego Segretario Generale

Votazione emendamento Mancini: 29 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva l'emendamento. Adesso passiamo alla delibera così come emendata. Prego Segretario

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: 20 favorevoli e 9 astenuti. Il Consiglio Comunale approva il punto n. 2 all'Ordine del Giorno

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Adesso ritorniamo all'atto di indirizzo e controllo di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno. Allora mancano soltanto, da quanto mi risulta, i pareri all'emendamento n. 3, 4 e 11, gli altri sono stati dati tutti quanti. I Consiglieri li hanno ricevuti gli emendamenti? Stanno arrivando a tutti i Consiglieri però abbiamo ancora qualche problemino. Direi di passare se tutti siete d'accordo al punto n. 3



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 17-02-2021 9.30.23 a: 17-02-2024 1.00.00

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
TINARI ROBERTO
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 16-10-2020 1.00.00 a: 17-10-2023 0.59.59